

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
Art. 17a Durata del lavoro notturno

LL

Art. 17a

Articolo 17a

Durata del lavoro notturno

¹ In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse.

² Se il lavoratore è occupato al massimo tre notti su sette consecutive, la durata del lavoro giornaliero può ammontare a dieci ore alle condizioni stabilite nell'ordinanza; essa deve tuttavia rimanere compresa in uno spazio di dodici ore, pause incluse.

Premessa

Vi è una differenza fondamentale fra la durata massima del lavoro notturno che il singolo lavoratore è autorizzato a svolgere e il periodo vero e proprio della notte che per legge comprende sempre un blocco di 7 ore. Per lavoro notturno si intende qualsiasi attività che si situa interamente o parzialmente in questo lasso di tempo.

Capoverso 1

Se un lavoratore svolge attività lavorativa nel corso della notte – o anche solo per una parte di essa –, la durata massima consentita del lavoro giornaliero non può superare complessivamente 9 ore nell'arco di 10 ore. Questa regola di base si applica ogniqualvolta una parte del lavoro è prestato durante la notte. Ciò significa che se il lavoro giornaliero inizia prima delle 06.00 o dopo le 14.00, è possibile svolgere solo un massimo di 9 ore di lavoro poiché la notte è compresa fra le 23.00 e le 06.00. Per quanto riguarda il lavoro a squadre e il lavoro notturno si rinvia all'articolo 25 della legge e all'articolo 34 OLL 1.

Capoverso 2

In alcune situazioni specifiche (v. il commento dell'art. 29 OLL 1), la legge autorizza un periodo di lavoro giornaliero di 10 ore nell'arco di 12 ore, pause incluse, a condizione che questa forma di lavoro sia praticata solo durante al massimo tre notti su sette. Dieci ore di lavoro durante la notte rappresentano uno sforzo importante per l'organismo, ragione per cui questa forma di lavoro è autorizzata solo se si tratta di posti di lavoro di buona qualità e che comportano disagi minimi. In aggiunta ai tre impieghi notturni consecutivi menzionati, è consentito prestare lavoro diurno sino a raggiungere la durata massima della settimana lavorativa. Una ripartizione ben ponderata della pause sull'intero periodo di lavoro riveste notevole importanza nel contesto del lavoro notturno. A metà del tempo di lavoro dovrebbe essere collocata una pausa di un'ora durante la quale il lavoratore può consumare un pasto e rilassarsi. Il resto del tempo da destinare alle pause andrebbe preferibilmente suddiviso in più pause brevi.

Non è invece consentito prolungare la durata del lavoro notturno quando il lavoratore deve trascorrere la sua pausa sul posto di lavoro (ad es. nelle tipografie), in quanto tale pausa è considerata tempo di lavoro (v. art. 15 cpv. 2 LL).